

## IVA

### **Attività selvicolturale e cessione della legna**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

## AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le varie attività che caratterizzano l'**imprenditore agricolo** come definito dall'**articolo 2135 cod. civ.**, vi è anche la **selvicoltura** che, troppo spesso, viene “scambiata” per la mera detenzione di un bosco utilizzato al solo fine di ritrarne legna da vendere.

Nella realtà la selvicoltura, per essere considerata attività agricola *ex se*, necessita innanzitutto di essere svolta prevedendo al suo interno la **cura e lo sviluppo di un ciclo biologico** o di una fase necessaria dello stesso.

Inoltre, deve essere esercitata con il preciso fine di **preservare le caratteristiche e la biodiversità del bosco**.

In tal senso depone anche l'[articolo 3 D.Lgs. 34/2018](#), che alla **lettera b)** definisce la **gestione forestale sostenibile o gestione attiva** l’“*insieme delle azioni selvicolaturali volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di beni e servizi ecosistemici, nonché una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi*” e alla successiva lettera c) definisce **pratiche selvicolaturali** i tagli, le cure e gli interventi volti all’**impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all’utilizzazione dei boschi** e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi.

Resta inteso che lo svolgimento della **selvicoltura** nel rispetto dei parametri sopra delineati può comunque portare alla **vendita del legno**.

Proprio di questo tema si è occupata la **Corte di Giustizia UE**, con la recente sentenza del 03.02.2022, causa C-515/20, in tema di **corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di legna da ardere**.

La legna da ardere, predisposta in **tondelli, ceppi, ramaglie o fascine**, rientra nella Parte I della [Tabella A](#) allegata al D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che si rende applicabile, in sede di cessione, **l'aliquota Iva ridotta del 10%**.

Come noto, l'**articolo 122 Direttiva 2006/112/CE** prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare **“un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere”**.

La questione verteva sul **corretto significato da attribuire all'inciso “legna da ardere”** e, in particolare, se dovesse essere interpretato ricomprendendovi **qualsiasi tipo di legno** che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.

I giudici unionali hanno concluso ritenendo che per **“legna da ardere”** si debba intendere **qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive**, come il grado predeterminato di essiccazione, è **destinato esclusivamente alla combustione**.

Infatti, mancando una **definizione compiuta di “legna da ardere”** nella **Direttiva 2006/112/CE**, è necessario, da un lato, fare riferimento al **significato abituale dell'espressione nel linguaggio corrente**, ossia legna destinata a essere bruciata per garantire il riscaldamento di locali pubblici o privati e, dall'altro, ricordare che l'[articolo 122 Direttiva 2006/112/CE](#) deroga all'articolo 96, sempre della Direttiva 2006/112/CE e, quindi, soggiace a un'**interpretazione restrittiva**.

Risolto l'aspetto legato al significato da attribuire alla **“legna da ardere”**, la Corte si è occupata di **verificare l'eventuale possibilità, per uno Stato membro** che prevede, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 122 Direttiva 2006/112/CE](#), un'aliquota Iva ridotta per le cessioni di legna da ardere, di **delimitarne l'ambito di applicazione**, ai sensi dell'[articolo 98, § 3, Direttiva 2006/112/CE](#), facendo riferimento alla **nomenclatura combinata**.

La Corte di Giustizia conclude per la **possibilità di applicare un'aliquota ridotta solo a talune cessioni di legna da ardere**, purché tale facoltà sia esercitata **entro i rigorosi limiti della deroga e nel rispetto del principio di neutralità fiscale**.

La legna da ardere quindi rientra tra i beni di cui alla [Tabella A](#), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, con la conseguenza che, **nell'ipotesi in cui sia ceduta da parte di un imprenditore agricolo, si renderà applicabile, salvo facoltà di opzione per il regime ordinario**, come previsto dall'[articolo 34, comma 11, D.P.R. 633/1972](#), il **regime Iva per l'agricoltura**.

Il Legislatore, con l'[articolo 1, comma 662, L. 145/2018](#), ha stabilito che: **“Con decreto del Mef, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, D.P.R. 633/1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019”**.

Con **decreto Mef del 19.12.2021**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 29 dicembre 2021 lo stesso ha provveduto a **prorogare le percentuali di compensazione precedentemente individuate, per il 2020**, con D.M. 05.02.2021, per i seguenti **prodotti o gruppi di prodotti**, compresi nella [Tabella A](#), Parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, e nelle seguenti **misure**:

- prodotti di cui al n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) - 6,4%;
- prodotti di cui al n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) - 6,4%.

Ne deriva che **per la legna da ardere di cui al n. 44) rimane applicabile la percentuale di compensazione individuata nella misura del 2%**.